

AZIENDA SPECIALE "SELE INCLUSIONE"
AMBITO TERRITORIALE S3 (ex S5)

Regolamento per il funzionamento Servizio Nido e Micro nido, Ludoteca prima infanzia e Servizi Integrativi Ambito Territoriale S3 (ex S5)

(Rettificato con deliberazione del CdA n. 50 del 17/11/2025 e successiva
deliberazione del CdA n. 13 del 27/03/2026)

(Ratificato ed approvato con rettifiche e integrazioni, con deliberazione dell'Assemblea
Consortile n. 20 del 01/10/2026)

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - I servizi

2.1 Nido e micro - nido d'infanzia

2.2 I servizi integrativi al nido (spazio bambini e bambine e centro per i bambini e le famiglie)

2.3 Ludoteca prima infanzia

Art. 3 – Finalità dei servizi

Art. 4 - Utenza dei servizi

Art. 5 – Calendario di funzionamento e orario dei servizi

Art. 6 - Domanda di ammissione

Art. 7 - Criteri di accesso ai servizi e composizione delle graduatorie

Art. 7bis - Criteri di compartecipazione alla spesa per i nidi /micro-nidi

Art. 7ter - Criteri di compartecipazione alla spesa per il servizio ludoteca

Art. 7 Quater - Riduzioni compartecipazione alla spesa

Art. 8 - Norme sanitarie

Art. 9 - Dimissioni e decadenza

Art. 10 - Dotazione organica

Art. 11 - Convenzioni e accreditamento

11.1 - Convenzioni

11.2 - Accreditamento

Art. 12 - Trasparenza

Art. 13 - Interventi sociosanitari

Art. 14 - Diritti dell'infanzia

Art. 15 - Pubblicità del Regolamento

Art. 16 - Disposizioni finali

Art.1

OGGETTO

Il presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale della Campania n. 11/2007 e ss.mm.ii., del Piano Sociale Regionale 2016-2018, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 e per quanto programmato nel Piano Azione Coesione servizi di cura per l'Infanzia, disciplina il funzionamento, i criteri e le modalità di accesso ai servizi di Nido e Micro - Nido d'Infanzia, servizi integrativi e ludoteca prima infanzia, istituendo nei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale S3 (ex S5).

Art. 2

I SERVIZI

2.1 NIDO E MICRO - NIDO D'INFANZIA

Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa da 0 a 36 mesi, che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli.

Tale tipologia di servizio può essere erogata presso strutture comunali o aziendali. Nei nidi aziendali, attivati presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, una quota di posti superiore al 50% è destinata ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle aziende. Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino (pasti, riposo), rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

Il nido di infanzia prevede una ricettività dai 30 ai 60 posti – bambino; il micro-nido dai 6 ai 29 posti – bambino devono prevedere uno spazio interno destinato ai bambini non inferiore a mq. 6 per minore, nonché una superficie complessiva, tra spazi interni ed esterni, non inferiore a mq. 10 per minore.

Il servizio di nido e micro-nido può essere a tempo pieno, con orario di apertura pari o superiore alle 8 ore giornaliere, o a tempo parziale, con orario di apertura inferiore alle 8 ore giornaliere. L'orario di permanenza presso il nido non può, comunque, essere superiore alle 10 ore giornaliere.

Il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti pari a 1 a 5 per bambini tra i 3 e i 12 mesi, 1 a 8 per bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi, 1 a 10 per bambini tra i 25 ed i 36 mesi.

Di tali figure, il 30% deve essere di II livello e il 70% di III livello, ai sensi del Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

2.2 I SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO (*Spazio Bambini e Bambine e Centro per i Bambini e le famiglie*)

Tali servizi educativi sono complementari ai nidi e garantiscono una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari più ridotti rispetto ai servizi tradizionali (art. 3 e 5 della Legge 285/1997). Rientrano in questa tipologia:

- lo Spazio bambini e bambine, servizio con caratteristiche educative e ludiche che offre assistenza ai bambini da 0 a 36 mesi;
- il Centro per i bambini e le famiglie, servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 3 anni, che prevede la presenza di un genitore o familiare di riferimento.

La permanenza presso i suddetti servizi non può essere superiore alle 3 ore giornaliere e non è previsto il servizio di mensa ed il riposo pomeridiano.

I servizi prevedono attività educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, organizzate secondo criteri di massima flessibilità.

Le attività devono essere organizzate per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, dell'età, del tempo di permanenza all'interno del servizio.

Lo Spazio bambini e bambine deve essere organizzato ed attrezzato come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Esso deve possedere i seguenti requisiti:

- una superficie di almeno 6 mq. per minore nel caso di soli spazi interni, e di 10 mq. per minore, nel caso in cui il servizio disponga di eventuali spazi esterni;
 - un vano di ingresso;
 - unità funzionali minime per ciascun gruppo omogeneo di bambini;
 - spazi comuni;
 - spazi a disposizione degli adulti, eventualmente da utilizzare per la preparazione della merenda e per il riposo dei bambini;
- servizi igienici distinti per gli adulti e per i bambini, questi ultimi realizzati per favorire la loro autonomia e facilitare le operazioni del personale;
- uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia. Il servizio può accogliere un massimo di 50 bambini.

Il Centro per i bambini e le famiglie deve possedere i seguenti requisiti:

- una superficie di almeno 6 mq. per minore nel caso di soli spazi interni, e di 10 mq. per minore, nel caso in cui il servizio disponga di eventuali spazi esterni;
 - un vano di ingresso;
 - zone comuni per le attività rivolte, congiuntamente, ai bambini e agli adulti;
 - zone distinte, di uso esclusivo degli adulti o dei bambini;
 - servizi igienici distinti per gli adulti e per i bambini, questi ultimi realizzati per favorire la loro autonomia e facilitare le operazioni del personale;
- uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia. Il servizio può accogliere un massimo di 30 bambini.

Lo Spazio bambini prevede un tempo di frequenza di massimo 3 ore, di mattina oppure di pomeriggio; non prevede la mensa ed il riposo pomeridiano.

Il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti pari a 1 a 5 per bambini tra i 3 e i 12 mesi, 1 a 8 per bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi, 1 a 10 per bambini tra i 25 ed i 36 mesi.

Di tali figure, il 30% deve essere di II livello e il 70% di III livello.

Il Centro per i bambini e le famiglie prevede un rapporto numerico tra figure professionali e bambini di almeno di 1 a 15. Di tali figure, il 30% deve essere di II livello e il 70% di III livello, ai sensi del Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

2.3 LUDOTECA PRIMA INFANZIA

La ludoteca per la prima infanzia, offre ai bambini, di età compresa tra 6 mesi e 3 anni di età, occasioni di gioco e di socializzazione, guidate da personale adulto con funzioni di animazione ed accompagnamento. Si tratta di un servizio di aggregazione di bambini/e, che promuove e valorizza la funzione educativa del gioco, per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità.

Si possono distinguere due tipologie di ludoteca, differenziate per collocazione, utenza e obiettivi:

- la ludoteca come servizio di base (ad es. centro giochi; ludoteca semplice; ludoteca con laboratori);
- la ludoteca annessa ad altro servizio (ad es. inserita nella biblioteca; in un centro di aggregazione; in una scuola elementare o media; in un ospedale, presso i centri commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.).

Il servizio di ludoteca deve essere organizzato su una superficie di almeno 4 mq. per posto minore.

Gli spazi essenziali sono:

- un vano di ingresso;
- almeno una zona comune per le attività di gruppo e più zone distinte per singole attività laboratoriali;
- servizi igienici distinti per il personale e per i bambini;
- uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali pulizia.

Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia.

Il servizio è destinato ai minori da 6 mesi a 3 anni. Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, in rapporto all'età, sulla base di un progetto educativo-ricreativo. La ludoteca per la prima infanzia prevede un tempo di frequenza di massimo 4 ore, di mattina oppure di pomeriggio; non prevede la mensa ed il riposo pomeridiano. La ludoteca per la prima infanzia deve prevedere figure professionali di I - II – III e IV livello e altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio prevede un rapporto numerico tra figure professionali e bambini di 1 a 5 per la fascia di età 6-18 mesi e di 1 a 8 per la fascia di età superiore, ai sensi del Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)

Art. 3

FINALITÀ DEI SERVIZI

Il servizi sopra descritti sono finalizzati ad offrire ai bambini un luogo di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo.

Nell'ambito della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, essi favoriscono la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale ed agli altri servizi esistenti, mettendo in atto azioni positive per offrire ai suoi utenti pari opportunità e garantendo le differenze e, svolgendo, altresì, un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia.

I servizi suddetti si pongono quali ulteriori obiettivi:

- l'assistenza e l'educazione del bambino allo scopo di favorirne la crescita e lo sviluppo delle capacità psicofisiche integrandosi con l'azione educativa della famiglia;
- il sostegno organizzativo ed educativo della famiglia, anche nell'ambito dell'educazione sanitaria, della prevenzione delle patologie fisiche e psicologiche e del disagio sociale.

Art. 4

UTENZA DEI SERVIZI

Il nido di infanzia, i servizi integrativi al nido quali: Spazio bambini e bambine e il Centro per i bambini e le famiglie e la ludoteca prima infanzia, sono aperti ai bambini da 0 a 3 anni di età, residenti nei Comuni afferenti l'Ambito S3 (ex S5): Altavilla Silentina, Campagna, Contursi Terme, Eboli, Oliveto Citra, Postiglione, Serre e Sicignano degli Alburni.

E' consentita la frequenza sino al compimento del terzo anno di età del bambino per conseguente passaggio alla scuola materna.

Art. 5

CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO E ORARIO DEI SERVIZI

Per tutti i servizi l'anno scolastico inizia nel mese di settembre per una durata massima di undici mesi; il/la titolare stabilisce il calendario di funzionamento. Ogni sospensione del servizio non prevista dal calendario di funzionamento deve essere comunicata alle famiglie ed al Servizio Sociale Professionale almeno tre giorni prima, fatte salve gravi situazioni imprevedibili che devono essere tempestivamente comunicate.

Per alcune tipologie di servizio l'orario massimo di apertura giornaliero è stabilito dalle norme regionali; per i servizi di nido ed i micro-nidi viene fissato, di norma, in 10 ore, per i servizi integrativi in 3 ore e per la ludoteca per la prima infanzia in 4 ore.

Art. 6

DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione al servizio devono pervenire al competente Servizio Sociale Professionale dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale, entro i termini stabiliti dall'apposito avviso preventivamente reso pubblico.

Le domande devono essere corredate da dichiarazioni sostitutive relative: alla residenza e allo stato di famiglia; al reddito complessivo del nucleo familiare (dichiarazione ISEE);

certificati sanitari necessari per il familiare o il suo delegato che seguirà il periodo di inserimento.

I bambini che cambiano residenza nel corso dell'anno educativo possono frequentare sino alla fine di detto anno.

La graduatoria verrà compilata entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico.

Le domande presentate al di fuori del suddetto termine, verranno collocate in lista d'attesa. Qualora nel corso dell'anno ci siano posti disponibili, è possibile inserire i bambini anche in altri periodi attingendo dalla graduatoria o dalla lista d'attesa, in caso di graduatoria esaurita. Le domande non complete di documentazione dovranno essere regolarizzate entro il termine stabilito nella richiesta di integrazione dall'ufficio comunale. Trascorso il suddetto termine, la domanda incompleta non verrà inserita nella graduatoria.

I bambini già ammessi hanno titolo a frequentare senza necessità di ripresentare domanda annuale d'iscrizione (adeguando però annualmente la dichiarazione dei redditi) fino al termine del ciclo biennale e sino alla possibilità di inserimento nella scuola materna. E' fatto obbligo comunicare la non frequenza per il successivo anno educativo entro il termine stabilito per l'iscrizione.

Art. 7

CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI E COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE

Ciascun Comune interessato attiverà le procedure di accesso ad evidenza pubblica sulla base dei criteri predisposti dall'ambito, di seguito elencati. Verranno ammessi con precedenza:

1. ***bambini in condizione di disabilità;***
2. ***bambini orfani di uno o entrambi i genitori;***
3. ***bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe lavoratore o vedova/o;***
4. ***bambini con situazioni di grave disagio socio-familiare su segnalazione ed accertamento del Servizio Sociale Professionale Comunale e/o del Tribunale per i Minorenni;***
5. ***bambini gemelli;***
6. ***bambini i cui genitori lavorano entrambi;***
7. ***numero di figli minorenni presenti nel nucleo familiare;***

Le graduatorie verranno redatte, entro il mese di settembre previa istruttoria delle domande presentate, secondo tre sezioni distinte:

- ***lattanti in fascia di età 0/12 mesi;***
- ***semi-divezzi in fascia di età 12/24 mesi;***
- ***divezzi in fascia di età 24/36 mesi.***

In caso di gemelli in cui uno solo rimanga escluso dal nido, si dovrà provvedere all'inserimento di entrambi i gemelli adottando tutte le misure atte a garantire la qualità educativa.

La comunicazione di ammissione dei propri figli al servizio va comunicata ai genitori con invito a presentare la documentazione prevista per la definizione del contributo di frequenza a loro carico. Questi dovranno comunicare la conferma o l'eventuale rinuncia. In caso di rinuncia l'Ufficio provvederà allo scorrimento delle graduatorie. Inoltre, qualora si rendano

disponibili posti nel corso dell'anno scolastico di validità delle graduatorie, e non oltre il 1° marzo, si provvederà allo scorrimento in stretto ordine di graduatorie.

I genitori contattati per l'assegnazione dovranno comunicare nei 5 gg. successivi l'eventuale accettazione in forma scritta. La mancata comunicazione dell'accettazione sarà considerata quale rinuncia.

Qualora dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni dovessero risultare mendaci o non corrette, in ordine ad elementi determinanti ai fini dell'attribuzione del punteggio e all'ammissione al servizio, si provvederà, ai sensi dell'art 75 del citato D.P.R., alla conseguente ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio spettante e sulla base degli elementi accertati.

L'utente potrà presentare, ove ravvisi una irregolarità, ricorso nelle forme di legge entro i successivi venti giorni.

La valutazione delle domande sarà effettuata attraverso i seguenti criteri di selezione a cui andranno attribuiti i relativi punteggi:

1. Presenza di bambini in condizione di disabilità: n. 1 punto per ogni componente il nucleo familiare e max fino a n. 3 punti;
2. Presenza di componenti il nucleo di età inferiore a 18 anni (anche in affido familiare: n. 2 punti per ogni componente fino a max n. 6 punti;
3. Nucleo familiare con un solo genitore (nubile, celibe/vedova, vedovo) e disoccupato: n. 5 punti;
4. Nucleo familiare con un solo genitore (nubile, celibe/vedova, vedovo) e occupato: n. 4 punti;
5. Presenza di entrambi i genitori che lavorano: n. 3 punti;
6. ISEE del nucleo familiare con max 10 punti assegnati:

da 0	a € 7.954,00	punti 10
da € 7.955,00	a € 8.500,00	punti 9
da € 8.501,00	a € 9.500,00	punti 8
da € 9.501,00	a € 10.500,00	punti 6
da € 10.501,00	a € 11.500,00	punti 4
da € 11.501,00	a € 12.726,00	punti 2
oltre € 12,726,48		nessun punto

Art. 7bis

COSTO DEI SERVIZI NIDO /MICRO-NIDO E CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Il costo mensile dei servizi nido/micro-nido sono rapportati su un costo mensile indicativo di 300,00 euro, compreso del costo per il servizio mensa.

Per la determinazione della compartecipazione al costo si procede individuando:

- a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, corrisponde al 160% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS **(per l'anno 2026 essa è pari ad € 12.891,84);**

b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall'Ente è fissata in 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS (**per l'anno 2026 è pari ad € € 35.049,69**);

Per cui, il calcolo della compartecipazione deve essere fatto solo per valori ISEE 2026, compresi tra la soglia minima (**12.891,84 EURO**) e quella massima (**35.049,69 EURO**).

La **compartecipazione minima mensile viene stabilita nella misura del 10%** della retta massima (€ 300,00): **€ 30,00**

La compartecipazione massima, come da regolamento è pari a € 300,00 completamente rimborsabile mediante bonus nido

c) per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula: **Comp i j = I.S.E.E.i - ISEE m / I.S.E.E.o - ISEE m * CS 0** dove:

Comp i j rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto *i* relativa alla prestazione sociale *j*;

I.S.E.E.i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

I.S.E.E.m (€ 12.891,84) rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente sotto la quale è prevista l'esenzione totale;

CS 0 rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;

I.S.E.E.o (€ 35.049,69) rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

Art. 7 TER

COSTO DEL SERVIZIO LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA E CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Il costo mensile del servizio ludoteca per la prima infanzia sono rapportati su un costo mensile indicativo di 300,00 euro.

Per la determinazione della compartecipazione al costo del servizio si procede con le stesse modalità previste per costo mensile dei servizi nido/micro-nido individuando:

- a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, corrisponde al 160% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS (**per l'anno 2026 essa è pari ad € 12.891,84**);
- b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall'Ente è fissata in 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS (**per l'anno 2026 è pari ad € € 35.049,69**);

Art. 7 QUATER

RIDUZIONI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

La quota di compartecipazione a carico dell'utente è ridotta nei seguenti casi:

- riduzione del 30%: Assenza per malattia per un periodo superiore a 10 giorni effettivi di frequenza, corredata da apposita certificazione medica;
- riduzione del 50%: qualora il nido dovesse funzionare in orario antimeridiano senza refezione per l'intero mese o per almeno 15 giorni di attività didattiche educative, la quota mensile sarà pari al 50% della tariffa
- riduzione del 50%: la quota a carico delle famiglie sarà ridotta del 50% delle rispettive tariffe qualora il servizio non venga erogato per almeno 10 giorni di attività didattiche educative per motivi non legati al calendario scolastico.

Art. 8

NORME SANITARIE

Ogni bambino al momento della comunicazione dell'ammissione al servizio dovrà risultare in regola con il calendario vaccinale e dovrà produrre il certificato di avvenuta vaccinazione entro la data di inserimento.

Il certificato medico è indispensabile per la riammissione al servizio dopo assenze uguali o superiori ai cinque giorni.

Gli operatori del servizio debbono provvedere ad avisare tempestivamente i familiari per allontanare al più presto il bambino che presenta malessere acuto (es. vomito, otite, ecc.) o i seguenti sintomi: - febbre se supera i 37,5°;

- diarrea: dopo tre scariche liquide;
- congiuntivite;
- ossiurasi (vermi nelle feci);
- mugghetto del cavo orale;
- herpes labialis;
- lesioni dermatologiche sospette (es. tigna, scabbia, ecc.).

In questi casi il bambino sarà riammesso dietro presentazione di certificato del medico curante attestante l'avvenuta guarigione e la sua riammissione in comunità, anche se l'assenza è inferiore ai cinque giorni.

Secondo le disposizioni in materia di periodi contumaciali per esigenze profilattiche, contenute nella circolare n. 4 del 13.03.1998 del Ministero della Sanità, il bambino affetto da malattie infettive dovrà essere allontanato dal servizio e non potrà essere riammesso prima delle scadenze previste dalla normativa vigente e dietro presentazione del certificato medico di guarigione.

Art. 9

DIMISSIONI E DECADENZA

Sono previste dimissioni dal servizio per rinuncia della famiglia, previa comunicazione scritta al Servizio Sociale Professionale con almeno dieci giorni di calendario di preavviso, tale periodo verrà in ogni caso conteggiato ai fini del calcolo della retta.

Si procederà alle dimissioni d'ufficio, sempre previa comunicazione nei casi di:

- assenza ingiustificata per 15 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo del pagamento della relativa retta;
- inadempienza dei solleciti di versamento del contributo di frequenza, fermo restando l'obbligo del pagamento del contributo dovuto.

Art. 10

DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione dell'organico del servizio è determinata in relazione ai rapporti tra bambini ed educatori previsti dalla normativa vigente ed è definita in riferimento all'attuazione del progetto educativo, alle fasce orarie di frequenza dei bambini e all'articolazione dei turni di lavoro del personale. In presenza di bambini portatori di handicap il rapporto numerico educatore bambino, è modificato in relazione al numero e alla gravità dei casi. Negli Asili nido è assicurato esclusivamente personale educativo in possesso dei necessari titoli di studio e dell'esperienza professionale documentata in servizi educativi, in possesso di apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori, di indubbia moralità e che non abbia subito condanne per i delitti non colposi di cui al Libro II, Titolo IX, XI, XII e XIII del codice penale o procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 nel pieno rispetto di quanto disciplinato dalla normativa vigente,.

Il personale volontario potrà essere utilizzato in qualsiasi attività esclusivamente a titolo di supporto. Non potrà sostituire in alcun caso il personale in servizio e dovrà essere assicurato, come per legge, e dotato dei requisiti di idoneità morale e sanitaria.

Art. 11

CONVENZIONI E ACCREDITAMENTO

11.1 Convenzioni

L'Ufficio di Piano può stipulare apposite convenzioni con i titolari di nidi e micro nidi d'infanzia, servizi integrativi e ludoteca per la prima infanzia, individuati tramite pubblici bandi, per i posti da assegnare a bambine e bambini presenti nelle graduatorie. Possono essere convenzionati i servizi che siano in possesso dell'autorizzazione al funzionamento ed assicurino il rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) elaborazione e attuazione di un progetto pedagogico secondo il metodo del lavoro di gruppo ed il principio della collegialità, con risorse adeguate e coerenza tra finalità, obiettivi educativi e aspetti organizzativi;
- b) presenza di un coordinatore pedagogico, con specifica formazione ed esperienza nell'ambito di servizi per l'infanzia, per un tempo adeguato a svolgere efficacemente la funzione di coordinamento;
- c) organizzazione e gestione del personale in modo da garantire la continuità educativa, un monte ore adeguato per la partecipazione alla progettazione educativa, alla formazione, all'aggiornamento, allo scambio di esperienze e all'interazione con altri servizi per la prima infanzia pubblici e privati;
- d) iniziative di collaborazione e di coordinamento con i servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale;
- e) partecipazione delle famiglie per il coinvolgimento nella programmazione e realizzazione delle attività;
- f) strumenti di valutazione del servizio per verificare il raggiungimento degli standard qualitativi previsti ed eventualmente ridefinire il progetto pedagogico, l'organizzazione e le modalità gestionali.

L'approvazione degli schemi di convenzione è demandata al Dirigente dell'Ufficio di Piano che può stipulare convenzioni anche con i titolari di servizi diversi dai nidi e micro nidi d'infanzia e servizi integrativi.

11.2 Accreditamento

Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo è previsto l'istituto dell'accREDITamento, che consiste nella verifica del possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'autorizzazione al funzionamento. Si procede all'accREDITamento dei servizi sulla base dei criteri, degli standard, degli indicatori e delle procedure definiti dalla Regione, in base alla normativa vigente.

Art. 12 TRASPARENZA

Il/la titolare deve assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio e portare a conoscenza delle famiglie il progetto educativo, i criteri per l'accettazione delle domande d'iscrizione, l'orario e l'eventuale limite di permanenza di bambine e bambini, il calendario di funzionamento, le rette, le modalità di applicazione delle norme igienico-sanitarie, le forme di partecipazione all'attività del servizio e gli strumenti previsti per la valutazione da parte delle famiglie, le procedure per assicurare la tutela delle bambine e dei bambini, le forme e gli strumenti di raccordo con i servizi socio sanitari del territorio e con il Piano Sociale di Zona.

Art. 13 INTERVENTI SOCIOSANITARI

Il servizio sanitario dei servizi dovrà essere assicurato da un medico specializzato in pediatria e da un coadiutore sanitario in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 14 DIRITTI DELL'INFANZIA

Nel rispetto della Carta ONU dei Diritti dell'Infanzia sono garantite misure atte a prevedere quanto necessario per la tutela dei diritti delle bambine e dei bambini con previsione di applicazione di misure disciplinari nei confronti del personale inadempiente.

Art. 15 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241 ed ss.mm.ii. Sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disposto con il presente atto, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Eboli, 1 ottobre 2026